




**Comune di Santa Maria a Monte**  
Provincia di Pisa



**COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE**  
**TASI**  
**GUIDA ALL'ACCONTO 2016**

**Dove rivolgersi**

Ufficio: Tributi

tel 0587/261645 – 0587/261653 – 0587/261625

fax 0587/705117

Piazza Vittoria 47 – Piano Terra

56020 Santa Maria a Monte

**Addetti**

Spinelli Lamberto: (l.spinelli@comune.santamariaamonte.pi.it)

Cardellini Mario: (m.cardellini@comune.santamariaamonte.pi.it)

Marchetti Cristina: (c.marchetti@comune.santamariaamonte.pi.it)

**Quando: nell'orario di apertura al pubblico dell'ufficio Tributi**

martedì, giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00

martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.30





**SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO**  
**SERVIZIO TRIBUTI**

**INFORMATIVA T.A.S.I. 2016**

La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto il tributo comunale per i servizi indivisibili - **T.A.S.I.** - destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali.

**Oggetto**

La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo:

- **fabbricati**
- **aree edificabili**

come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.

***Sono esclusi dalla Tasi:***

- ***I terreni agricoli***
- ***Dal 2016 è stata introdotta l'esclusione della TASI degli immobili destinati ad abitazioni principali ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. immobili di lusso)***

**Chi deve Pagare**

Sono soggetti passivi TASI per gli immobili posseduti o detenuti i seguenti soggetti:

- **Proprietari o Titolari di diritti reali di godimento** vale a dire: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie (*in questi ultimi casi è tenuto al pagamento il titolare del diritto reale di godimento e non il proprietario dell'immobile, cosiddetto nudo proprietario*).
- **Immobili Locati con contratto registrato**
  - **Affittuari** Tasi dovuta al **10%** in quanto l'affittuario versa il 10 per cento del tributo complessivamente dovuto.
  - **Possessore** la restante parte del 90 per cento.

In caso di detenzione temporanea di durata inferiore a 6 mesi, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

- In caso di **locazione finanziaria**, la TASI è dovuta dal locatario, per la percentuale pari al 10 per cento, a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

**Calcolo**

Per calcolare la TASI si determina prima la base imponibile che è costituita dal valore dell'immobile determinato con gli **stessi criteri adottati per l'IMU** e, poi, su tale valore si applica l'aliquota prevista per la particolare fattispecie tenendo conto delle eventuali detrazioni.

La TASI è dovuta per ogni anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso.  
Il possesso per almeno 15 giorni equivale al possesso per l'intero mese.

Sintetizzando, per ciascun immobile posseduto si devono prendere in considerazione i seguenti elementi:

- > **Base imponibile**
- > **Mesi di possesso/detenzione**
- > **Percentuale di possesso/detenzione**
- > **Aliquota di riferimento**
- > **Detrazioni eventualmente spettanti**



**Comune di Santa Maria a Monte**  
Provincia di Pisa

**Base Imponibile**

La base imponibile della TASI è quella già prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

- Per i **FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5 %, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti **MOLTIPLICATORI**:

**160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **A** (escluso A/10) e nelle cat. catastali **C/2, C/6 e C/7**.

**140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **B** e nelle categorie catastali **C/3, C/4 e C/5**.

**80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **D/5** e per i fabbricati categoria catastale **A/10**.

**65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **D** (escluso D/5).

**55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **C/1**

Le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale "**E**" sono esenti da TASI.

- Per la determinazione del valore venale delle **aree edificabili** si applicano gli articoli 7 e 8 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale Propria (IMU)

**Aliquote Tasi anno 2016**

L'acconto Tasi 2016 dovrà essere versato entro il 16 Giugno applicando le aliquote e le detrazioni confermate con Deliberazione n. 13 del 31/03/2016.

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA (per mille)	CODICE TRIBUTO
<i>ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE</i>		
Abitazioni principali e relativa pertinenza di categoria catastale A1, A8 e A9	2,8	3958
<i>ALTRI IMMOBILI</i>		
Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	1,00	3961
Aree Edificabili	1,00	3960
Altri Immobili	1,00	3961
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola	1,00	3959

- Per abitazione principale identificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9, ai sensi del D.L. n. 201/11 art. 13, comma 2, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare, dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile

- Per l'abitazione principale identificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze C/2, C/6 e C/7, ai fini della individuazione della detrazione da applicare, la rendita catastale da considerare è quella ottenuta **SOMMANDO la rendita catastale dell'abitazione principale con quelle delle pertinenze.**

- Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione e classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate e che la stessa sia posseduta e utilizzata direttamente da chi possiede e utilizza l'abitazione principale.

**Detrazioni Per Abitazioni Principali**

RENDITA (rendita abitazione sommata alle relative pertinenze)	DETRAZIONE
Fino a 500,00 euro	€ 130,00
Da 500,01 euro a 600,00 euro	€ 90,00
Da 600,01 euro a 650,00 euro	€ 70,00
Da 650,01 euro a 700,00 euro	€ 50,00
Da 700,01 euro a 750,00 euro	€ 30,00



## Comune di Santa Maria a Monte

Provincia di Pisa

Oltre 750,01

€ 0,00

Maggiore detrazione sociale per abitazione principale per immobili classificati in categoria catastale A/1, A/8 e A/9:

è prevista una maggiore detrazione pari ad euro 50,00 da sommare alle detrazioni sopra indicate nei confronti dei nuclei familiari dei quali facciano parte soggetti portatori di handicap ai sensi della L. 104/92, in condizioni di assoluta non autosufficienza permanente certificata dal servizio sanitario dell'ASL, purché tali soggetti non siano tenuti presso strutture pubbliche e private, con valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non superiore ad Euro 12.500,00 e a condizione che il nucleo familiare, come individuato ai fini ISEE, non possieda altri immobili rilevanti ai fini TASI oltre l'abitazione principale e sue pertinenze..

Il beneficio della maggiore detrazione è concesso, per ogni anno, dietro presentazione al Servizio Tributi di apposita autocertificazione attestante le condizioni di cui sopra, accompagnata dalla certificazione della situazione economica equivalente, ISEE, e da documentazione attestante lo stato di portatore di handicap. La documentazione dovrà pervenire, con riferimento all'anno in corso, non oltre il 30 novembre dello stesso anno.

### Come pagare

Il pagamento della TASI deve essere effettuato in **autoliquidazione** dai contribuenti utilizzando il **modello F24** o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.

**Esistono due tipi di modello F24 utilizzabili per il pagamento della TASI:**

- **F24 "normale"** - In tale modello deve essere utilizzata la **sezione "IMU e altri tributi locali"**.
- **F24 "semplificato"** (unica pagina, divisa in due parti che consente di indicare anche un maggior numero di codici tributo rispetto al modello normale). Le due parti in cui è diviso il modello si differenziano solo per la firma del contribuente che va apposta sulla copia in basso che resta a chi riscuote. In tale modello deve essere utilizzata la **sezione "Motivo del pagamento"** .

Nel compilare il modello F24, Il contribuente è tenuto inoltre a riportare con particolare attenzione l'esatto "**Codice Comune**", per il Comune di Santa Maria a Monte I232.

### Novità introdotte nel 2016

*La base imponibile Tasi è ridotta al **50 per cento** per le casistiche per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*

*Per gli immobili a canone concordato di cui alla Legge 9/12/98 n. 431, è prevista una riduzione del **25 per cento** dell'imposta.*

### Quando Pagare

Il versamento della TASI, per l'anno 2016, deve essere effettuato entro i seguenti termini:

- 16 giugno 1 rata
- 16 dicembre 2 rata

### Dichiarazione

I soggetti individuati all'articolo 5 del vigente regolamento comunale, sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.



**Comune di Santa Maria a Monte**  
Provincia di Pisa

**Attenzione**

La presente guida ha carattere esclusivamente informativo e gli elementi in esso contenuti sono indicativi e riassuntivi per evidenti ragioni di spazio. Ne consegue che per un'analisi di dettaglio sull'applicazione delle aliquote deliberate per l'anno corrente e, in generale, per le definizioni e modalità applicative della tassa per casistiche specifiche, è necessario fare riferimento agli atti deliberati dall'Amministrazione comunale ad alla normativa nazionale che regola il Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Per ulteriori approfondimenti si può contattare l'ufficio tributi, chiamando il numero 0587/261653 – 0587/261645 – 0587/261625 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 o visitando il sito [www.comune.santamariaamonte.pi.it](http://www.comune.santamariaamonte.pi.it) alla sezione T.A.S.I.

Orario di ricevimento: martedì 09.00 – 13.00 giovedì 9.00 – 13.00 e 15:00 – 17:00